

DELLA

“LEUCEVIA – ONLUS”

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita un'Associazione denominata “LEUCEVIA” - Associazione per la lotta alle patologie oncologiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Belluzzo, n.27. Il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione di sedi secondarie dovranno essere deliberate dall'Assemblea. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sezioni e rappresentanze.

Viene espressamente previsto l'uso dell'acronimo "ONLUS" o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione “LEUCEVIA”, in conformità a quanto disposto dalla legge, ha lo scopo di operare per sostenere la ricerca medico-scientifica sulle leucemie, i linfomi ed i mielomi, carcinomi e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio - sanitaria in favore dei pazienti con neoplasie del sistema emolinfopoietico e delle loro famiglie.

A tale scopo, l'Associazione può quindi patrocinare, promuovere, organizzare, gestire iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle neoplasie del sistema emolinfopoietico;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo Studio delle neoplasie del sistema emolinfopoietico, in particolare promuovendo e curando la collaborazione con le Università e con gli Istituti di Ricerca;

c) contribuire agli impegni necessari per potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie del sistema emolinfopoietico, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro le neoplasie del sistema emolinfopoietico;

f) offrire agli organi legislativi e di governo una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti con neoplasie del sistema emolinfopoietico e loro familiari;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali,

anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

i) avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra i sistemi Associativi e i Servizi Sanitari di riferimento;

l) incentivare politiche ed azioni di sensibilizzazione alla donazione, e di acquisizione di sani stili di vita, coordinate e congiunte a livello regionale rivolte alla cittadinanza e con particolare attenzione ai giovani (incontri nelle scuole, incontri presso enti sportivi, convegni, eventi, ecc.);

m) incentivare politiche ed azioni di sensibilizzazione alla donazione rivolto alle molteplici culture presenti nei diversi territori regionali; pianificare le relative iniziative di informazione congiunte intraprese attraverso media a mezzo uffici stampa delle stesse, la fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta informazione sulla donazione del midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di sangue;

n) favorire, promuovere e sviluppare la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e di sangue presso i presidi ospedalieri di riferimento dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può perseguire i predetti scopi anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati in proprio.

L'Associazione, ai suddetti fini, può provvedere, tra l'altro a promuovere la sensibilizzazione per la lotta alle patologie oncologiche, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà e potrà avvalersi:

- della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale;
- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale;
- di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, apertura conto corrente, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo in Italia ed all'estero. Nonché prendere in locazione immobili per i soci ovvero acquistare immobili, promuovere corsi, seminari, conferenze e qualunque iniziativa a carattere culturale inerente le ragioni dell'Associazione stessa. Ed infine raccolte fondi utili per le attività dell'Associazione tramite organizzazione di eventi, mercati, iniziative commerciali nel rispetto delle norme vigenti e sempre in misura non prevalente rispetto alle altre attività della onlus. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali alle attività

statutarie delle onlus e sempre presentate come iniziative di sostegno all'attività di solidarietà sociale.

L'Associazione può perseguire i predetti scopi anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati in proprio.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa, o parte di essa pagata in più rate, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

I soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

d) Soci Onorari;

La qualità di associato non è trasmissibile. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti soci sono a titolo gratuito.

Articolo 5 - Norme Generali

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposi-

zioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

1. di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all'elezione dei membri degli organi dell'Associazione;

2. di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;

3. di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

1. di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;

2. di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocumento;

3. di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

4. di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze.

Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 6 - Soci Fondatori

I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 7 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell'Associa-

zione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Articolo 8 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo dello spettacolo e/o professionale e, comunque, persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell'Associazione.

La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

I soci potranno perdere la qualifica o essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancata accettazione della richiesta di iscrizione annuale;
- d) per mancato pagamento della quota associativa;
- e) per esclusione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè fatta almeno tre (3) mesi prima.

In caso di aumento dei costi minimi al di sopra del 10% (dieci per cento) rispetto a quanto preventivato nel bilancio preventivo, i soci che non intendono proseguire nel rapporto associativo potranno recedere anticipatamente senza l'obbligo di ulteriori versamenti.

La perdita della qualifica di socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso.

Articolo 10 - Sanzioni

Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione fino ad un massimo di tre (3) mesi;
- c) espulsione.

La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni causati all'immagine e/o al Fondo Comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli soci.

I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Le mancanze dovranno essere formalmente contestate ai soci, onde consentire loro di produrre nei dieci giorni successivi la notificazione della contestazione, eventuali elementi a propria discolpa, prima dell'adozione da parte del Consiglio direttivo del provvedimento disciplinare.

Articolo 11 - Censura scritta e sospensione

Incorre nei provvedimenti disciplinari di censura scritta e di sospensione il socio che trasgredisce osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Associazione.

La censura viene applicata per le mancanze di minor rilievo.

La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione dell'espulsione, ma abbiano, tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

Articolo 12 - Espulsione

E' passibile di espulsione, il socio che sia incorso in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Associazione grave nocimento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termini di legge.

Rientra nei casi di espulsione il mancato pagamento della quota associativa.

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.
- d) il Vice Presidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) il Collegio dei Revisori.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, e purché nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospen-

sione.

Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un Segretario e, se ne ravvisi la necessità, in caso di votazioni, 2 (due) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che gli associati maggiori di età abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due/terzi) degli Associati.

L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta mediante raccomandata, ovvero, comunicazione a mezzo posta elettronica, a ciascun socio almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purché nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

Articolo 16 - Poteri dell'Assemblea

All'Assemblea dei Soci spetta il potere di:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) fissare gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) approvare il progetto di bilancio preventivo e la misura della quota annuale associativa per l'anno successivo fissata dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- h) deliberare su quant'altro ad essa riservato dalla legge e dallo statuto.

Articolo 17 - Le deliberazioni

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci:

- a) approvare il bilancio preventivo e consultivo;
- b) deliberare circa il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività ed investimenti;
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
- e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' composto da 2 (due) a 7 (sette) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato.

Al fine di ricoprire la carica di consigliere il Socio aspirante, in considerazione

ne della specificità dell'oggetto sociale o delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, dovrà aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita e alla gestione dell'associazione, di almeno 3 (tre) anni decorrenti dalla prima iscrizione.

La prima nomina viene fatta dai soci fondatori in sede di costituzione.

Tale periodo sarà necessario affinché questi, attraverso la pratica e le conoscenze acquisite in seno all'Associazione, maturi quella qualificazione necessaria a poter proficuamente ricoprire la carica dell'Associazione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, con voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità nonché le capacità a poter ricoprire tali incarichi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione qualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consultivo, al bilancio preventivo e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno 5 (cinque) giorni liberi; nei casi di urgenza il termine è ridotto a 2 (due) giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso

di numero pari, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente:

- agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla direzione ed all'esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente deman-
date all'assemblea;

- all'amministrazione del patrimonio e, in particolar modo, dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;

- ad incaricare collaboratori e personale (Tecnici, Professionisti, ecc.) per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti;

- a predisporre i programmi ricreativi, culturali, economici ed organizzativi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a impostare l'attività associativa;

- a curare l'esecuzione dei deliberati assembleari;

- a deliberare circa l'ammissione all'Associazione delle persone che ne hanno fatto richiesta.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre:

- alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente;

- a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, curando che le spese non su-

perino i limiti previsti, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea;

- a decidere sulla cessazione della qualità di socio;

- a predisporre i Regolamenti di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare

soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- a determinare l'ammontare delle quote d'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo provvede anche alla sostituzione dei suoi membri che, per qualsiasi motivo, venissero a cessare dalle loro funzioni; i componenti così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea, decadendo dal mandato con la nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull'opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca di cui al comma precedente, una indennità a titolo di rimborso spese, stabilendone l'ammontare.

Articolo 20 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci.

Egli ne è responsabile.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che lo compongono.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei

terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Articolo 21 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo all'esercizio delle sue funzioni.

Dura in carica tre anni.

Articolo 22 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione contabile dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 23 - Segretario

Il Segretario è eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì a definire le mansioni, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea; La sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 24 - Collegio dei revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea degli associati.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di prima Assemblea.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 25 - Requisiti di eleggibilità gratuita e durata delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno;
2. non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste sotto il precedente articolo 12.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.

Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del termine medesimo.

Articolo 26 - Mezzi Economici

L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune.

Articolo 25 - Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 37 Codice Civile, è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- c) dai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;

d) da contributi volontari, lasciti e donazioni;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 27 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28 - Gestione finanziaria e suoi principi

La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio revisionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo di gestione, sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio revisionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 29 - Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al terzo comma dell'articolo 19), la quale provvederà inoltre

alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente analoghe finalità o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, organismo istituito con DPCM del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vigono le disposizioni del Codice Civile e delle norme in materia di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Firmato: Riccardo Paciaroni

Firmato: Francesca Romana Paciaroni

Firmato: Giovanni Andrea Panebianco

Firmato: Pietro Gentile

Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A FORMA DI
LEGGE CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI**

ROMA, ADDI',

11 MAR 2010

